

11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali

- produzione di vino spumante
- produzione di vini liquorosi
- produzione di vino da mosto d'uva concentrato
- produzione di vino analcolico o a basso contenuto alcolico

- di stabilire che per le procedure istruttorie, il termine di ultimazione dei lavori, le modalità di presentazione delle domande di pagamento con la relativa documentazione si rimanda a quanto stabilito con Circolari n. 41 del 30/10/2012 e n. 1 del 22/01/2013 da Agea (Organismo Pagatore), con eventuali modifiche ed integrazioni.
- di incaricare l'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Ufficio Bollettino per la pubblicazione nel BURP;
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, per dare adeguata informazione dell'attivazione della misura;
 - Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo Economico e Rurale;
 - AGEA (Organismo Pagatore);
 - Uffici Provinciali dell'Agricoltura della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato nel BURP;
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
- e) Il presente atto, composto di n. 4 (quattro) facciate timbrate e vidimate è redatto in unico ori-

ginale che sarà conservato agli atti del Servizio Agricoltura.

- f) Non sarà trasmesso all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Bilancio e Ragioneria in quanto non sussistono adempimenti contabili.

Il Dirigente del
Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO COMPETITIVITA' 18 febbraio 2013, n. 252

PO 2007-2013 - Asse VI. Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.9 - Regolamento n. 36 del 30.12.2009 e s.m.i - Titolo II - Avviso per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico" - Modifica Avviso.

Il giorno 18 febbraio 2013, in Bari nella sede del Servizio;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. del 04 febbraio 1997 n. 7;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs del 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il D.P.G.R. 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 20.06.2004, recante "Disciplina dei regimi regionali di aiuto" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007 di approvazione del Programma Operativo FESR della Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007/2013, conformemente a

quanto previsto dall'art. 37 del Reg. (CE) 1083/2006;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 12 febbraio 2008, con la quale, a seguito della citata Decisione CE, è stato definitivamente approvato il Programma Operativo FESR della Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2007/2013;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24.09.2008 con cui è stato emanato l'Atto di Organizzazione per l'Attuazione del PO FESR 2007/2013 (BURP n. 149 del 25.09.2008);

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1849 del 30.09.2008 con la quale sono stati nominati l'Autorità di Gestione del PO FESR 2007/2013 ed i Responsabili degli Assi di cui al medesimo programma (BURP n. 162 del 16.10.2008);

Vista la delibera di Giunta Regionale del 17.02.2009 n. 165 (pubblicata sul BURP n. 34 del 04.02.2009) con cui è stato adottato, tra l'altro, l'atto di indirizzo concernente le procedure di gestione del programma;

Viste le delibere di Giunta Regionale del 17.02.2009 n. 185 e del 17.03.2009 n. 387 con cui sono stati nominati i Responsabili di Linea;

Visto che la Giunta Regionale con deliberazione n. 249 del 26.02.2009 ha approvato lo schema di Convenzione per l'affidamento alla Sviluppo Italia Puglia S.p.A., Società per Azioni soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Puglia, di specifici compiti di interesse generale;

Visto che detta Convenzione è stata sottoscritta in data 15.04.2009;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 750 del 07.05.2009 (pubblicata sul BURP n. 79 del 03.03.2009) con la quale è stato approvato il Programma pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 2007/2013 e autorizzato il Responsabile della Linea di Intervento VI, nominato con la D.G.R. n. 185 del 17.02.2009, ad adottare atti di impegni e spese sui

Capitoli di cui alla citata D.G.R. nei limiti delle dotazioni finanziarie del PPA;

Vista la deliberazione n. 1271 del 21.07.2009 con la quale la Giunta Regionale ha apportato alcune modifiche alla richiamata Convenzione, per adeguare il testo alla nuova denominazione sociale di "Puglia Sviluppo S.p.A." ed alle attuali disposizioni statutarie;

Visto che detta Convenzione è stata sottoscritta in data 31.07.2009;

Vista la deliberazione n. 2157 del 17.11.2009 con la quale la Giunta Regionale ha adeguato gli atti di nomina dei Responsabili delle Linee di Intervento del PO FESR 2007/2013, nonché i PPA come approvati al nuovo modello organizzativo e per l'effetto ha individuato i Responsabili delle Linee di Intervento;

Vista la delibera di Giunta Regionale del 28.12.2009 n. 2632 di adozione del Regolamento;

Visto il Regolamento n. 36 del 30.12.2009 "Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche" pubblicato sul BURP n. 210 suppl. del 31.12.2009, con particolare riferimento al Titolo II;

Vista la determinazione n. 31 del 26 gennaio 2010 del Dirigente del servizio, Responsabile della Linea di intervento 6.1., Asse VI, PO FESR 2007-2013, con la quale è stato nominato il Responsabile dell'Azione 6.1.9 (Qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva);

Vista la deliberazione n. 326 del 10.02.2010 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le modifiche alla richiamata Convenzione con Puglia Sviluppo S.p.A., estendendo, su proposta del Comitato di Vigilanza, l'ambito di attività di Puglia Sviluppo anche ai regimi di aiuto di cui al Regolamento n. 36/2009 e modificando conseguentemente la Scheda Attività SIP003/2009 riferita a dette attività;

Vista la notifica dell'atto giuntale n. 326/2010 al Legale Rappresentante della Puglia Sviluppo S.p.A., per la relativa accettazione, nonché all'Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2013;

Considerato che:

- con deliberazione n. 83 del 12.02.2010 è stato predisposto l'Avviso per il Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico" del su citato regolamento n. 36/2009, pubblicato sul BURP n. 37 del 25.02.2010 e successivamente integrato con determinazione dirigenziale n. 519 del 19.05.2010 pubblicata sul BURP n. 98 del 03.06.2010;
- detto Avviso è conforme alla Linea di Intervento 6.1 - Azione 6.1.9 "Qualificazione dell'offerta turistico-ricettiva" del Programma Pluriennale dell'Asse VI approvato con la citata DGR n. 750/2009;
- per fronteggiare la situazione di crisi finanziaria ed economica delle PMI è stato emanato il Regolamento regionale n. 22 del 29.12.2010, recante "Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche", pubblicato sul BURP n. 194 suppl. del 30.12.2010;
- per effetto dell'entrata in vigore del su citato Regolamento Regionale n. 22/2010 il Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività ha proceduto alla modifica dell'Avviso con determinazione n. 155 del 26.01.2011 (pubblicata sul BURP n. 19 del 03.02.2011) avente ad oggetto: "PO FESR 2007/2013. Asse VI. Linea 6.1, azione 6.1.9 - Modifica Avviso per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico" di cui alle determinazioni dirigenziali n. 83 del 12.02.2010 e n. 519 del 19.05.2010";
- con DGR n. 657 del 05.04.2011, pubblicato sul BURP n. 65 del 29.04.2011, è stata approvata la nuova versione del Programma Pluriennale dell'Asse VI del PO FESR 2007/2013 - periodo 2007/2013, che sostituisce il precedente così come approvato con le deliberazioni giuntali n. 750 del 07.05.2009 e n. 1920 del 20.10.2010;
- è stato emanato il Regolamento Regionale n. 7 del 27 aprile 2011 "Aiuti in forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia forniti a favore delle PMI a fronte di prestiti per investimenti iniziali", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 0205-2011;
- è stato emanato il Reg. Regionale n. 2 del 31/01/2012 "Regolamento per la concessione di

aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti Regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 suppl. del 02/02/2012;

- è stato emanato il Regolamento Regionale n. 3 del 13 febbraio 2012 recante "Modifiche al Regolamento Regionale n. 29 dicembre 2010, n. 22 "Modifiche al Regolamento regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto per le imprese turistiche", pubblicato sul BURP n. 25 del 17.02.2012;
- per effetto dell'entrata in vigore del su citato Regolamento Regionale n. 3/2012 il Dirigente del Servizio Competitività ha proceduto alla modifica dell'Avviso con determinazione n. 393 del 02.03.2012 avente ad oggetto: "PO 2007-2013 - Asse VI. Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.9 - Modifica Avviso per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico" di cui alla determinazione dirigenziale n. 83 del 12.02.2010, n. 519 del 19.05.2010 e n. 155 del 26.01.2011", pubblicato sul BUTRP n. 53 del 12.04.2012.
- è stato emanato il Regolamento Regionale n. 4 del 20 febbraio 2012 recante "Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009", pubblicato sul BURP n. 29 del 24.02.2012;
- per effetto dell'entrata in vigore del su citato Regolamento Regionale n. 4/2012 il Dirigente del Servizio Competitività ha proceduto alla modifica dell'Avviso con determinazione n. 641 del 12.04.2012 avente ad oggetto: "PO 2007-2013 - Asse VI. Linea di intervento 6.1 - Azione 6.1.9 - Regolamento n. 36 del 30.12.2009 e s.m. e i. - Titolo II - Avviso per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico", pubblicato sul BURP n. 68 del 10.05.2012.

Rilevato che:

- in considerazione del perdurare e dell'aggravamento della crisi economica, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 32 del 27 dicembre 2012 recante "Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Reg. reg. 29 dicembre 2010, n. 22 Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turi-

stiche”, pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 28.12.2010”;

- tale modifica si è resa necessaria per introdurre ulteriori stimoli alla domanda di investimenti delle imprese, specie di quelle di piccola dimensione e, quindi prorogare il termine fissato al 31 dicembre 2013, per poter usufruire dell’aumento dei massimali di aiuto per le piccole e medie imprese e del contributo aggiuntivo in conto impianti;
- relativamente alle agevolazioni previste dal Titolo II, con riguardo al peggioramento delle condizioni relative alla concessione di mutui da parte degli Istituti di credito a favore delle imprese (credit crunch), si ritiene necessario aumentare, dall’i% al 4%, la maggiorazione del tasso utilizzato per il calcolo del contributo sul montante interessi;

Considerato che:

- l’art. 4 del Regolamento Regionale n. 4 del 20/02/2012 “Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009” prevede modifiche al 1° comma dell’art. 9 del Regolamento regionale n. 36/2009, si ritiene necessario modificare il comma 2 dell’art. 8 dell’avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico” e s.m.i.

Considerato altresì che:

- per effetto dell’entrata in vigore del su citato Regolamento Regionale n. 32/2012 occorre procedere all’adeguamento dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico” approvato con determinazione dirigenziale n. 83 del 12.02.2010, pubblicato sul BURP n. 37 del 25.02.2010, integrato con determinazione dirigenziale n. 519 del 19.05.2012 pubblicata sul BURP n. 98 del 03.06.2010 e successivamente modificato con determinazioni dirigenziali n. 155 del 26.01.2011, pubblicata sul BURP n. 19 del 03.02.2011, n. 393 del 02.03.2012, pubblicata sul BURP n. 53 del 12.04.2012 e n. 641 del 12.04.2012 pubblicato sul BURP n. 68 del 10.05.2012.

Tenuto conto, infine, che:

- l’articolo 4 dell’Avviso per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese ope-

ranti nel Settore Turistico” e s.m.i. non prevede tra gli investimenti ammissibili quelli riguardanti alcuni servizi considerati di grande rilevanza dal punto di vista della loro correlazione funzionale con le strutture turistiche, si ritiene necessario introdurre tra i codici Ateco ammissibili alle agevolazioni anche quelli riguardanti i servizi di cui alla “classificazione delle attività economiche Ateco 2007” nell’ambito della Divisione N “Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese”, per “Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri” (Codice 77.11.00) e nell’ambito della Divisione R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, per “Gestione di piscine” (Codice 93.11.20), per “Gestione di impianti sportivi polivalenti nca” (Codice 93.11.30), per “Gestione di altri impianti sportivi nca” (Codice 93.11.90).

Vista e condivisa la relazione (Rel/2013/249 del 18 febbraio 2013), sottoscritta dal Responsabile dell’azione 6.1.9 con la quale, a seguito dell’istruttoria espletata, propone di procedere alla modifica dell’Avviso.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di adeguare l’Avviso del Titolo II per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico”, già pubblicato sul BURP n. 37 del 25.02.2010 ed integrato con determinazione dirigenziale n. 519

del 19.05.2010 pubblicata sul BURP n. 98 del 03.06.2010 e successivamente modificato con determinazioni dirigenziali n. 155 del 26.01.2011, pubblicata sul BURP n. 19 del 03.02.2011, n. 393 del 02.03.2012, pubblicata sul BURP n. 53 del 12.04.2012 e n. 641 del 12.04.2012 pubblicato sul BURP n. 68 del 10.05.2012, al Regolamento Regionale n. 32 del 27 dicembre 2012 recante “Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 - Modifiche al Reg. reg. 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”, pubblicato sul BURP n. 188 suppl. del 28.12.2012;

- di introdurre, tenuto conto della loro grande rilevanza dal punto di vista della correlazione funzionale con le strutture turistiche, tra i codici Ateco ammissibili anche quelli riferiti nell’ambito della Divisione N “Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese”, per “Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri” (Codice 77.11.00) e nell’ambito della Divisione R “Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, per “Gestione di piscine” (Codice 93.11.20), per “Gestione di impianti sportivi polivalenti nca” (Codice 93.11.30), per “Gestione di altri impianti sportivi nca” (Codice 93.11.90);
- per l’effetto l’Avviso del Titolo II per l’erogazione di “Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico” pubblicato sul BURP n. 37 del 25.02.2010 ed integrato con determinazione dirigenziale n. 519 del 19.05.2010 pubblicata sul BURP n. 98 del 03.06.2010 e successivamente modificato con determinazioni dirigenziali n. 155 del 26.01.2011, pubblicata sul BURP n. 19 del 03.02.2011, n. 393 del 02.03.2012, pubblicata sul BURP n. 53 del 12.04.2012 e n. 641 del 12.04.2012 pubblicato sul BURP n. 68 del 10.05.2012, è così modificato:

Il comma 1 dell’art. 4, è sostituito dal seguente:

- Le domande di agevolazione possono essere presentate da imprese di piccola dimensione e imprese di media dimensione, così come definite dall’articolo 11 del Regolamento, che realizzano investimenti, relativi alla fornitura di servizi nel campo del turismo e della fruizione/valorizzazione dei beni culturali e delle

risorse ambientali, riguardanti i settori di cui alle seguenti Sezioni della “Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007”:

- Sezione H, limitatamente alla categoria 52.22.09 “altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua” con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici;
- Sezione I, limitatamente alla Divisione 55 “Alloggio” ad eccezione delle categorie 55.20.52 “Attività di alloggio connesse alle aziende agricole”, 55.90.10 “Gestione di vagoni letto” e 55.90.20 “Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero”;
- Sezione N, limitatamente alle categorie 77.11.00 “Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri”, 77.21.01 “Noleggio di biciclette”, 77.21.02 “Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)”, 77.21.09 “Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative” 77.29.1 “Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario”, 77.39.94 “Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi”, al Gruppo 79.1 “attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator”; al gruppo 79.9 “altri servizi di prenotazione e attività connesse” purché finalizzate all’offerta di servizi turistici ed alla classe 82.30 “organizzazione di convegni e fiere”;
- Sezione R, limitatamente alla Divisione 90 “attività creative, artistiche e di intrattenimento”, 91 “attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali”, alla classe 93.21 “Parchi di divertimento e parchi tematici”, alle categorie 93.29.1 “Discoteche, sale da ballo night-club e simili” e 93.29.2 “Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali” ed alle categorie 93.11.20 “Gestione di piscine”, 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti nca” (Codice) e 93.11.90 “Gestione di altri impianti sportivi nca”.

L'art. 8 comma I del suddetto Avviso del Titolo II per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico", è parzialmente modificato come di seguito:

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 31 dicembre 2013, si applicano le seguenti disposizioni:

I. il massimale di aiuto di cui al 1° comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è aumentato al 45% per le piccole imprese e non può superare il 40% per le medie imprese;

II. il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, per le piccole imprese, non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00. Per le Medie imprese il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 400.000,00.

2. Per tutte le domande di agevolazione inviate telematicamente dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, il 3° comma dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, è sostituito dal seguente:

"Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato del 4,00% (400 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a

rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore";

L'art. 8 comma 2 è così modificato:

Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia di cui al Regolamento Regionale 27 aprile 2011 n. 7 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 02-05-2011 e sia con gli aiuti de minimis di cui all'art. 5, comma 1 (aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie), di cui al Reg. Regionale n. 2 del 31/01/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 suppl. del 02/02/2012.

- di pubblicare un testo aggiornato dell'Avviso per l'erogazione di "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel Settore Turistico" sul BURP n. 37 del 25.02.2010 contenente le modifiche introdotte da successivi atti di integrazione avvenute con determinazione dirigenziale n. 519 del 19.05.2010 pubblicata sul BURP n. 98 del 03.06.2010, con determinazione dirigenziale n. 155 del 26.01.2011 pubblicata sul BURP n. 19 del 03.02.2011, n. 393 del 02.03.2012, pubblicata sul BURP n. 53 del 12.04.2012 e n. 641 del 12.04.2012 pubblicato sul BURP n. 68 del 10.05.2012;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- il presente atto, redatto in unico esemplare, è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Pasquale Orlando



UNIONE EUROPEA

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE.

Investiamo nel vostro futuro



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO
IL LAVORO E L'INNOVAZIONE

REGIONE PUGLIA

PO FESR 2007-2013. Asse VI. Linea 6.1, azione 6.1.9 - Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i. (in attuazione del Regolamento (CE) 800/2008 del 06.08.2008) - Titolo II "Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico" - Avviso per la presentazione delle istanze di accesso ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento - Testo aggiornato

Art. 1

1) Il presente Avviso rende operative le disposizioni previste dal Titolo II (Aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico) del Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione n. 36 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i., di seguito Regolamento.

Art. 2

1) A partire dal **15 marzo 2010** le imprese interessate possono presentare al Soggetto Finanziatore (definito alla lettera h) dell'articolo 11 del Regolamento) le domande di agevolazione relativamente agli aiuti agli investimenti iniziali alle piccole imprese operanti nel settore turistico, previsti dal Titolo II del Regolamento.

2) A partire dalla stessa data il Soggetto Finanziatore può inoltrare la domanda alla Regione Puglia, e per essa a Puglia Sviluppo S.p.A. soggetto attuatore, dopo aver proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del Titolo II del Regolamento.

Art. 3

1) La gestione del presente strumento è di competenza della Regione - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Competitività, che, ad eccezione della fase di erogazione dei contributi, procederà all'attuazione mediante Puglia Sviluppo S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del Regolamento e dell'art. 6 del DPGR n. 886/2008.

Art. 4

1) Le domande di agevolazione possono essere presentate da imprese di piccola dimensione e imprese di media dimensione, così come definite dall'articolo 11 del Regolamento, che realizzano investimenti, relativi alla fornitura di servizi nel campo del turismo e della fruizione/valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali, riguardanti i settori di cui alle seguenti Sezioni della "Classificazione delle Attività economiche ATECO 2007":

- Sezione H, limitatamente alla categoria 52.22.09 "altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua" con riferimento esclusivamente alle imprese che realizzano investimenti per la gestione di approdi turistici;
- Sezione I, limitatamente alla Divisione 55 "Alloggio" ad eccezione delle categorie 55.20.52 "Attività di alloggio connesse alle aziende agricole", 55.90.10 "Gestione di vagoni letto" e 55.90.20 "Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero";
- Sezione N, limitatamente alle categorie 77.11.00 "Noleggio di autovetture ed autoveicoli leggeri", 77.21.01 "Noleggio di biciclette", 77.21.02 "Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò)", 77.21.09 "Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative" 77.29.1 "Noleggio di biancheria da tavola, da letto, da bagno e di articoli di vestiario", 77.39.94 "Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi", al Gruppo 79.1 "attività delle agenzie di viaggio e dei Tour Operator"; al gruppo 79.9 "altri servizi di prenotazione e attività connesse" purché finalizzate all'offerta di servizi turistici ed alla classe 82.30 "organizzazione di convegni e fiere";
- Sezione R, limitatamente alla Divisione 90 "attività creative, artistiche e di intrattenimento", 91 "attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali", alle categorie 93.11.20 "Gestione di piscine", 93.11.30 "Gestione di impianti sportivi polivalenti nca", 93.11.90 "Gestione di altri impianti sportivi nca", alla classe 93.21 "Parchi di divertimento e parchi tematici" ed alle categorie 93.29.1 "Discoteche, sale da ballo night-club e simili" e 93.29.2 "Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali".

2) Sono validi i divieti e le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Art. 5

1) Le risorse complessive disponibili destinate all'agevolazione dei progetti presentati a valere sul presente Avviso ammontano a Euro 45 milioni, per progetti di investimento iniziale, a valere sulla linea di intervento 6.1 del Programma Operativo FESR 2007 - 2013.

La complessiva dotazione finanziaria potrà essere implementata da eventuali ulteriori fondi che a qualunque titolo si rendessero successivamente disponibili.

Art. 6

1) Le domande di agevolazione devono riguardare progetti di investimento iniziale di importo minimo pari a Euro 30 mila, destinati a:

- a. l'ampliamento, l'ammodernamento e la ristrutturazione delle strutture turistico - alberghiere, ivi comprese le strutture di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività (quali bar, palestre, piscine, centri benessere, ecc.) nonché gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, al rinnovo e aggiornamento tecnologico, al miglioramento dell'impatto ambientale;
- b. la realizzazione di strutture turistico - alberghiere attraverso il recupero ed il restauro di una pluralità di trulli e case rurali esistenti, antiche masserie, torri e fortificazioni, castelli, immobili di particolare pregio storico - architettonico, compresa la realizzazione di strutture di servizi di cui al punto precedente;
- c. la realizzazione o l'ammodernamento degli stabilimenti balneari, ivi compresi gli spazi destinati alla ristorazione e alla somministrazione di cibi e bevande, ai parcheggi ed ai punti di ormeggio;
- d. la realizzazione e/o la gestione di approdi turistici.

2) Il progetto di investimento iniziale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi prefissati dal Soggetto Proponente ed indicati nella domanda di agevolazione.

Art. 7

1) Le spese ammissibili sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del Regolamento, che di seguito si riportano.

1. Sono ammissibili le spese per:

- a. acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni entro il limite del 10% dell'importo dell'investimento in attivi materiali;
- b. opere murarie e assimilate;
- c. infrastrutture specifiche aziendali, ivi compresi impianti per il risparmio energetico ed idrico;
- d. acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie e arredi (incluse anche le spese relative a corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili), nuovi di fabbrica;
- e. acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi gli applicativi per la statistica e il collegamento con i sistemi regionali di tele/informazione e tele/prenotazione e la gestione e la sicurezza delle transazioni economiche su reti telematiche (ad esempio applicazioni di e-commerce, applicazioni business-to-business, ebooking, web marketing, ecc.), nonché per l'integrazione di questi con gli altri sistemi informativi aziendali (ad esempio: gestione magazzino, prenotazioni, Business Intelligence, Customer Relationship Management).;
- f. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto e licenze, connessi alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- g. spese di studio e progettazione ingegneristica e di direzione lavori nei limiti del 5% dell'investimento.

2. In caso di acquisto di un immobile, sono ammissibili esclusivamente i costi di acquisto da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato.

2) Inoltre, ai sensi dell'articolo 7 comma 8 del Regolamento, le seguenti spese non sono comunque ammissibili:

- a. le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b. le spese relative all'acquisto di scorte;
- c. le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d. le spese di caratterizzazione e di bonifica di aree inquinate;
- e. i titoli di spesa regolati in contanti;
- f. le spese di pura sostituzione;
- g. le spese di funzionamento in generale;
- h. le spese in leasing e quelle relative ai cosiddetti contratti chiavi in mano;
- i. le spese di acquisto dei mezzi mobili targati;
- j. tutte le spese non capitalizzate;
- k. le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- l. i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro.

Art. 8

1) La forma e l'intensità delle agevolazioni concedibili¹ sono quelle previste dall'articolo 14 del Regolamento come modificato dal Regolamento regionale n. 32 del 27 dicembre 2012 pubblicato sul B.U.R.P. n. 188 supplemento del 28 dicembre 2012, che di seguito si riporta.

1. L'intensità di aiuto, calcolata in base ai costi ammissibili del progetto, non potrà superare il 45% per le piccole imprese ed il 40% per le medie imprese.

2. L'aiuto sarà erogato in forma di contributo sul montante interessi relativo ad un finanziamento erogato da un Soggetto Finanziatore.

3. Il contributo sul montante interessi viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (1 0Y/6M), pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento, maggiorato dell'4 % (400 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore.

4. Il rischio del finanziamento è a completo carico del Soggetto Finanziatore.

5. Il contributo sul montante interessi comprende l'eventuale preammortamento per una durata massima di 12 mesi per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze, di 24 mesi per i finanziamenti destinati all'ampliamento e/o all'ammodernamento della struttura.

6. Qualunque sia la maggior durata del contratto di finanziamento, il contributo sul montante interessi è calcolato con riferimento ad una durata massima del finanziamento (al netto dell'eventuale periodo di preammortamento) di:

- a. sette anni per i finanziamenti destinati all'ampliamento, alla ristrutturazione, e all'ammodernamento della struttura;
- b. quattro anni per i finanziamenti destinati all'acquisto di macchinari, attrezzature, brevetti e licenze.

7. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono concesse, indipendentemente dall'ammontare del progetto ammissibile, su un importo massimo di 2.000.000,00 di euro per le piccole imprese e di 4.000.000 di euro per le medie imprese.

8. Alle imprese può essere erogato un contributo aggiuntivo in conto impianti che non può essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 200.000,00. Per le Medie imprese il contributo aggiuntivo in conto impianti di cui al comma 8 dell'art. 14 del Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009, non potrà essere superiore al 20% dell'investimento e all'importo massimo di euro 400.000,00.

¹ Per quanto riguarda le domande presentate negli anni precedenti si fa riferimento ai singoli regolamenti di competenza già pubblicati sul B.U.R.P.

2) Gli aiuti di cui al presente Avviso sono cumulabili sia con gli aiuti erogati sotto forma di garanzia, controgaranzia e cogaranzia di cui al Regolamento Regionale 27 aprile 2011 n. 7 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 66 del 02/05/2011 e sia con gli aiuti de minimis di cui all'art. 5, comma 1 (aiuti in forma di garanzie, controgaranzie e cogaranzie), di cui al Reg. Regionale n. 2 del 31/01/2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 16 suppl. del 02/02/2012.

Art. 9

1) Il Soggetto Finanziatore deve trasmettere la domanda di agevolazione, utilizzando obbligatoriamente il modulo di cui all'apposito allegato (Allegato C), a Puglia Sviluppo, Via delle Dalie ang. Via delle Petunie, Z. I., 70026 Modugno (BA).

I Soggetti Finanziatori dovranno essere in possesso:

- di una casella di "posta elettronica certificata (PEC)" rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 Aprile 2005, n. 97";
- di "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante (o suo procuratore ove previsto) rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004".

Il Soggetto Finanziatore deve inviare l'attestazione della presentazione domanda" (Allegato D) sottoscritta con firma digitale da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo: avvisoturismo@pec.rupar.puglia.it.

2) La modulistica, redatta in formato elettronico, è disponibile, unitamente alle specifiche sulle modalità di trasmissione, sul portale internet: www.sistema.puglia.it.

Infine, a corredo della domanda di agevolazione, la Regione potrà richiedere l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria all'espletamento dell'attività istruttoria.

Art. 10

1) Le modalità di ammissione e di erogazione dell'agevolazione sono quelle stabilite dall'articolo 15 del Regolamento, che di seguito si riporta.

1 La domanda di agevolazione deve essere presentata al Soggetto Finanziatore.

2. Il Soggetto Finanziatore provvede all'inoltro della domanda alla Regione, dopo aver deliberato in ordine alla concessione del finanziamento e proceduto alla verifica della conformità della domanda di agevolazione alle disposizioni del presente Titolo.

3 La Regione procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione, accerta la pertinenza e l'ammissibilità delle spese e, quindi, l'agevolabilità dell'iniziativa.

4. Nella fase di ammissione alle agevolazioni, la Regione Puglia - Area politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - si avvale del Comitato Tecnico costituito in applicazione dell'articolo 15, comma 4, del Regolamento regionale n. 36 del 30 dicembre 2009 e s.m. e i.

5. La Regione provvede periodicamente, rispettando l'ordine cronologico di ricezione delle domande da parte dei Soggetti Finanziatori e dopo aver acquisito il parere del Comitato Tecnico Regionale, all'ammissione ad agevolazione delle iniziative istruite positivamente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, comunicando il provvedimento ai richiedenti ed ai Soggetti Finanziatori.

6. Il Soggetto Finanziatore, entro 2 mesi dalla documentata conclusione dell'investimento (ultimo titolo di spesa), inoltra alla Regione la richiesta di erogazione del contributo unitamente alla seguente documentazione:

- a. il contratto di finanziamento;
- b. la documentazione attestante l'avvenuta erogazione del finanziamento;
- c. i titoli di spesa debitamente quietanzati ed annullati;
- d. copia delle autorizzazioni amministrative eventualmente necessarie allo svolgimento dell'attività.

7. La Regione, verificata la corrispondenza della documentazione ricevuta rispetto all'investimento ammesso, provvede alla erogazione in unica soluzione all'impresa del contributo sul montante interessi attualizzato al medesimo tasso con cui è calcolata l'agevolazione ai sensi dell'articolo 14, comma 3.

8. Qualora la gestione dell'attività di cui al comma 3 del presente articolo sia affidata a soggetti intermediari, detti soggetti verificata la documentazione finale di spesa dovranno redigere una relazione

sullo stato finale del programma di investimento, che evidenzi il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma nonché l'ammissibilità e la pertinenza dei costi sostenuti.

9. L'eventuale contributo in conto impianti, calcolato nella misura indicata all'articolo 14, comma 8, del presente Regolamento è erogato anch'esso all'impresa in unica soluzione contestualmente all'erogazione di cui al comma precedente.

2) Con riferimento a quanto indicato ai punti 4 e 5 dell'articolo 15 del Regolamento, è previsto il parere del Comitato Tecnico la cui composizione ed i relativi compiti sono definiti nella DGR n. 208 del 25 febbraio 2009 così come modificata dalla successiva DGR n. 627 del 21 aprile 09.

Art. 11

1) Nel caso in cui il finanziamento concesso dal Soggetto Finanziatore risulti essere di importo almeno pari all'entità dell'investimento iniziale indicata nella domanda di agevolazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati ad apportare il contributo finanziario previsto dall'articolo 2, comma 5, del Regolamento.

2) Il finanziamento del Soggetto Finanziatore deve essere riferito all'investimento proposto per l'agevolazione (pertanto, non deve essere superiore all'importo del medesimo). L'importo di detto finanziamento può essere superiore al parametro utilizzato per il calcolo del contributo e cioè, € 2.000.000 per le piccole imprese ed € 4.000.000,00 per le medie imprese, nel caso in cui il programma di investimento ritenuto organico e funzionale risulti essere di importo superiore al suddetto limite.

Art. 12

1) Come disciplinato dall'articolo 15, comma 3, del Regolamento, la Regione, oltre ad accertare la pertinenza e l'ammissibilità della spesa, procede all'istruttoria tecnica, economica e finanziaria dell'investimento proposto, con particolare riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato e al piano finanziario derivante dalla gestione.

2) L'invio della domanda di agevolazione e della documentazione relativa sarà effettuata dal Soggetto Finanziatore solo successivamente alla deliberazione di concessione del finanziamento.

3) La Regione provvederà alla istruttoria della ammissibilità dell'agevolazione dopo la ricezione della domanda inviata telematicamente corredata dalla documentazione attestante la concessione del finanziamento (scheda A6 dell'allegato A). Detta concessione sarà considerata nella valutazione di cui al comma 1 del presente articolo, integrando di per sé un giudizio positivo sulla rischiosità dell'investimento e sulla coerenza della copertura finanziaria.

3) Riguardo alle prospettive di mercato, si procederà all'analisi delle informazioni fornite dall'impresa proponente al fine di verificarne il mercato potenziale (segmentazione della domanda, ambito geografico, politiche commerciali e di marketing) e la credibilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.

5) Inoltre, si procederà alla verifica del grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa, al fine di escludere le proposte in cui non sia stato individuato il suolo/lotto ove realizzare l'iniziativa e quelle per cui risulti evidente l'incompatibilità dell'iniziativa con gli strumenti urbanistici vigenti.

Per le proposte per le quali l'istruttoria risulti non positiva, la Regione comunicherà al soggetto proponente ed al Soggetto Finanziatore l'esito negativo e le relative motivazioni.

Art. 13

1) I progetti di investimento iniziale devono essere avviati successivamente alla data della presentazione della domanda di agevolazione al Soggetto Finanziatore, il quale attesterà tale circostanza con apposita comunicazione (allegato D) da inviare tramite PEC a Puglia Sviluppato S.p.A.

2) Nel caso in cui, prima della presentazione della domanda alla Regione da parte del Soggetto Finanziatore, l'impresa decida di rivolgersi ad altro Soggetto Finanziatore, per il medesimo investimento, ai fini dell'ammissibilità delle spese rileva la data di presentazione della domanda (attestata nell'allegato D) al primo Soggetto Finanziatore. Tale circostanza - cambio del Soggetto Finanziatore per un medesimo investimento oggetto di domanda di agevolazione - sarà debitamente comunicata alla Regione con apposita comunicazione prodotta dal sito www.sistema.puglia.it e sottoscritta dall'ultimo Soggetto Finanziatore.

Art. 14

1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso e nel Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni, con essi compatibili, previste per il settore "Turismo" dalla Circolare MICA n. 980902 del 23 marzo 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

PER INFORMAZIONI:

Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l'innovazione

Servizio Competitività

Corso Sonnino, 177, 70121 BARI

tel. 080/5404805; fax 080/5406929

Responsabile di Azione e del procedimento: Salvatore Prontera

e-mail: s.prontera@regione.puglia.it

Per informazioni: Francesco Clarizio tel./fax 080 5405971

e-mail: f.clarizio@regione.puglia.it

Siti internet: www.regione.puglia.it; www.sistema.puglia.it.